



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione sullo stato di giurisprudenza

Rel. n. 89

Roma, 27 aprile 2012

Oggetto: ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE - Assegno mensile di invalidità civile - “Incollocazione al lavoro” - Requisito ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Nozione - Iscrizione (o domanda di iscrizione) nell'elenco dei disabili ex art. 8 della legge n. 68 del 1999 - Necessità.

Con sentenza n. 5085 del 29 marzo 2012, rv. 621720, la Sezione Lavoro di questa Corte (Pres. De Luca; Rel. Nobile; P.M. Sepe, -concl. conf-; in causa D’Annunzio c/Ministero Economia e Finanze; n. Reg. Gen. 6614/10; resa all’udienza del 16 febbraio 2012; n. Reg. Sez. 407/2012), ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

<<Ai fini dell'assegno mensile di invalidità civile, nel regime anteriore alla sostituzione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, operata dall'art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007, deve ritenersi “incollocato al lavoro” l'invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili>>.

In senso conforme, si registra la massima: «Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile d’invalidità, l’incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi per il diritto alla prestazione, può essere riconosciuta all’invalido, uomo o donna, che, pur essendo in età lavorativa per non aver ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili, non avendo più rilievo, nel vigore della citata legge n. 68 del 1999, l’età pensionabile» (Sez. L, Sentenza n. 12916 del 4/6/2009, Rv. 608750).

Tuttavia, è difforme altro precedente della medesima Sezione: «Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'età pensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro, richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione» (Sez. L, Sentenza n. 22113 del 19/10/2009, Rv. 610416).

Il profilo problematico attiene all'estremo della "incollocazione al lavoro", che, nel testo dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1 della legge n. 247 del 2007, è requisito di concessione dell'assegno mensile d'invalidità civile. Segnatamente, risulta incerto il coordinamento tra l'art. 1 della legge n. 68 del 1999, che ai fini della promozione al lavoro dei disabili si riferisce all'«età lavorativa», e l'art. 1 del d.P.R. n. 333 del 2000, che si riferisce invece all'«età pensionabile» per escludere dall'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili che tale età abbiano raggiunto.

Opinando che il riferimento all'«età pensionabile» sia da ignorare, poiché il d.P.R. n. 333 contiene il regolamento di esecuzione della legge n. 68, ai sensi dell'art. 20 della legge medesima, e non può quindi contrastarne l'indicazione nel senso della rilevanza dell'«età lavorativa», è sostenibile che l'incollocazione al lavoro postuli la domanda d'iscrizione nell'elenco dei disabili *ex* art. 8 della legge n. 68 anche per il soggetto infrasessantacinquenne, quindi ancora in «età lavorativa», che abbia tuttavia raggiunto l'«età pensionabile» (Sez. L, Sentenza n. 12916 del 4/6/2009; Sez. L, Sentenza n. 5085 del 29/3/2012).

Viceversa, opinando che il soggetto in «età pensionabile», tuttavia infrasessantacinquenne e quindi ancora in «età lavorativa», non abbia diritto all'iscrizione nelle liste speciali, l'incollocazione al lavoro viene a prescindere, per tale soggetto, dall'iscrizione nelle liste medesime e può essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova (Sez. L, Sentenza n. 22113 del 19/10/2009).

La questione riguarda essenzialmente la posizione delle donne, per le quali sussiste – *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 – un ampio iato fra «età pensionabile» (anticipata, rispetto agli uomini, al sessantesimo anno) ed «età lavorativa» (fissata, come per gli uomini, al sessantacinquesimo anno).

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Riferimenti normativi:

- Legge 30/3/1971, n. 118, art. 13
- D.lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 1
- Legge 12/3/1999, n. 68, art. 1
- Legge 12/3/1999, n. 68, art. 8
- Legge 12/3/1999, n. 68, art. 20
- D.P.R. 10/10/2000, n. 333, art. 1
- Legge 24/12/2007, n. 247, art. 1

Riferimenti giurisprudenziali:

- Cass., Sez. I, 4/6/2009, n. 12916 (Rv. 608750)
- Cass., Sez. I, 19/10/2009, n. 22113 (Rv. 610416)